

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1776

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori EUFEMI e IERVOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2002

—————

Disposizioni per il riconoscimento, la promozione
e la valorizzazione delle associazioni *pro loco*

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le *pro loco* sono sorte in Italia negli ultimi decenni dell'Ottocento e, come avveniva in altri Paesi europei, hanno assunto le denominazioni più diverse: Comitati di cura, Società per il concorso dei forestieri, Associazioni per il movimento dei forestieri, Società di abbellimento, oppure semplicemente Pro.

Il nome *pro loco* fu in breve tempo esteso a tutte le associazioni turistiche locali.

Nel 1962 si costituì l'Unione Nazionale *pro loco* d'Italia (UNPLI) che ottenne nel 1965 l'istituzione dell'albo delle associazioni *pro loco* presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

A seguito della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo venne cancellato anche l'albo delle associazioni *pro loco*; in seguito molte regioni inserirono le *pro loco* nelle leggi di promozione turistica, mentre in altre regioni mancano ancora oggi riferimenti normativi specifici.

Le *pro loco* in Italia sono circa 5.600; il loro compito è quello di rendere più accogliente il soggiorno nel centro in cui operano: in effetti, presso molti comuni, le *pro loco* svolgono un ruolo essenziale sia nel valorizzare le locali attrattive turistiche e culturali, sia nell'organizzare attività del tempo libero, collaborando con le amministrazioni comunali (nei comuni dove le *pro loco* non esistono sono le stesse amministrazioni comunali ad agevolarne la costituzione).

Si rende qui necessario precisare il collegamento tra i settori del turismo e del tempo libero: i due settori, pur presentando tratti individuali ben distinti, risultano spesso complementari tra loro, poiché gli stessi servizi che si offrono ai residenti possono entrare a pieno titolo nell'offerta turistica di una deter-

minata area e diventare in tal modo efficaci stimoli di richiamo turistico.

Pertanto, se per sviluppo della qualità del tempo libero si intendono le azioni volte a favorire l'accrescimento delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi rivolti principalmente alla popolazione residente, aiutandola a conoscere e a vivere più intensamente il proprio ambiente naturale ed umano che molto spesso ignora o consuma in modo acritico e, a volte, dannoso, si può affermare che attraverso tale politica del tempo libero si realizza anche una vera politica turistica.

Il presente provvedimento persegue la finalità di valorizzare al massimo le intelligenze, la passione per l'ambiente, per la storia, per le tradizioni e la cultura del proprio territorio che i volontari delle *pro loco* esprimono attraverso una miriade di iniziative locali.

Nello stesso tempo, per formare e realizzare le politiche del turismo e del tempo libero sono indispensabili capillari collegamenti territoriali; l'ampia diffusione ed operatività delle *pro loco* garantisce alle stesse, quando sia inserita in un quadro legislativo nazionale e adeguatamente sostenuta, la possibilità di continuare a valorizzare le attrattive naturalistiche, ambientali e culturali locali e, nello stesso tempo, di partecipare, diffondendone la conoscenza anche nelle aree più marginali dello Stato, a programmi regionali, nazionali ed europei (si vedano, ad esempio, i programmi dell'Unione europea per i giovani, per gli anziani, per il tempo libero in generale).

In questo modo si crea un canale informativo dal centro verso la periferia che non mancherà di produrre effetti positivi sulla futura programmazione del settore turistico.

A completamento della visione programmatica sopra esposta si inserisce l'UNPLI, quale indispensabile organismo di sostegno e di coordinamento delle *pro loco* e di collegamento tra queste e gli enti pubblici, già da quarant'anni operante al servizio delle *pro loco*.

Tale ruolo, quasi sempre necessario quando ci si deve rapportare con un numero elevato di interlocutori, diviene indispensabile per la natura di totale volontariato che caratterizza le *pro loco*.

Si tratta di un volontariato che richiede un supporto di conoscenze per ottemperare agli adempimenti normativi necessari alla realizzazione delle attività, nonché un supporto tecnico che garantisca il collegamento con i programmi e i progetti avviati dagli enti pubblici e privati nel settore del turismo e del tempo libero.

Per quanto sopra esposto, nonché al fine di consentire l'attività di indirizzo e di coordinamento, si ritiene necessario prevedere un apposito capitolo di bilancio per la concessione di contributi all'UNPLI.

In sintesi, la *ratio* che ispira il disegno di legge è stata guidata dalla necessità che venga riconosciuta in una legge statale la realtà delle *pro loco* che è una realtà nazionale, andando a stabilire con una legge statale la natura e le finalità delle *pro loco*.

Il disegno di legge tiene altresì in considerazione il fatto che la materia del turismo a cui le *pro loco* principalmente si riferiscono è da qualche tempo stata delegata alle regioni: ecco quindi la scelta di non interferire con gli albi regionali esistenti e di dare al nostro registro nazionale una rilevanza ai fini dell'applicazione di tutta la normativa che è rimasta e sarà sempre di competenza statale, a partire dalle norme in materia finanziaria e fiscale. Agevolazioni e benefici concessi dallo Stato non possono essere concessi dalle regioni: per questo occorre che sia lo Stato a riconoscere *in primis* le *pro loco*.

Ciò premesso, nel dettaglio si evidenziano – per una migliore comprensione del disegno di legge – alcuni aspetti generali.

Il presente disegno di legge è costituito da nove articoli.

Articolo 1. La finalità della legge è di riconoscere, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica, nelle associazioni di volontariato *pro loco* strumenti locali di valorizzazione turistica e del tempo libero. Si delinea la natura delle *pro loco* (associazione privatistica e senza finalità di lucro) evidenziandone i caratteri democratici della costituzione e della gestione. Inoltre si sottolinea la scelta di usare la terminologia *pro loco* non accompagnata dalle parole «associazione turistica» per evidenziare da un lato la pluralità dei settori di operatività delle *pro loco* (sociale, culturale e turistica) e dall'altro per valorizzare – di per sé – il termine universalmente noto ed usato di *pro loco*. Altresì importante è la statuizione che in ogni comune possa operare una sola *pro loco* pur prevedendosi la possibilità che – se nello stesso comune esistono realtà diversificate e non sovrapposte – possano esistere ed operare più *pro loco*.

Articolo 2. La norma individua i compiti e gli obiettivi delle *pro loco* nel campo del turismo e del tempo libero, da concretizzarsi con attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale. La definizione a livello statale dei compiti e degli obiettivi di una *pro loco* appare utile per distinguere le *pro loco* dalle altre numerosissime associazioni di volontariato esistenti in Italia.

Articolo 3. La disposizione riconosce il ruolo dell'UNPLI a sostegno e coordinamento delle singole *pro loco* e quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio, evidenziandone i caratteri democratici della costituzione e della gestione.

Articolo 4. L'articolo istituisce il registro nazionale delle *pro loco*.

Articolo 5. La norma incentiva l'attività delle associazioni *pro loco* con la concessione di benefici fiscali; in tal modo le *pro loco* potranno essere comprese nei programmi di sviluppo dei settori del turismo, del tempo libero e del volontariato. Inoltre è estremamente importante il fatto che per la prima volta alcuni benefici di natura fiscale e finanziaria vengono riconosciuti alle *pro loco* senza dovere fare riferimento a provvedimenti legislativi pensati ed attuati per altri soggetti (ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche).

Articolo 6. L'articolo prevede la creazione di una commissione permanente che apre la possibilità di un dialogo diretto tra l'UNPLI, le *pro loco* e lo Stato;

Articolo 7. La disposizione prevede un finanziamento annuale all'UNPLI da concedersi sulla base di un programma di attività

volto all'opera di sostegno alle *pro loco* per facilitarne l'attuazione delle iniziative e per sostenere il coordinamento e il collegamento delle stesse con le iniziative e i programmi dell'Unione europea nonché per la tenuta e la gestione del registro nazionale.

Articolo 8. L'articolo indica la data di entrata in vigore della legge.

Articolo 9. La norma di carattere transitorio regola il periodo di transizione tra l'attuale situazione e quella prevista dalla legge.

Considerata l'importanza del presente disegno legge che fa riferimento ad una realtà generalmente diffusa a livello nazionale ma che si traduce in una quotidiana fondamentale opera di utilità sociale in ogni singola regione e provincia, si confida in un'approvazione con un largo consenso da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento e finalità)

1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione sociale, culturale e turistica dell'Italia, le associazioni *pro loco* che, come associazioni di volontariato di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, hanno finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, siano esse comuni o frazioni.

2. Può assumere la denominazione di *pro loco*, l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) la *pro loco* sia costituita con atto pubblico;

b) lo statuto consenta l'iscrizione a tutti i cittadini del comune di appartenenza, preveda le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e pubblicità della gestione e stabilisca che in caso di scioglimento i beni siano devoluti al comune, ove la *pro loco* opera;

c) la *pro loco* svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra *pro loco*. Qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte, possono esistere ed essere iscritte al registro nazionale anche più *pro loco* in uno stesso comune.

Art. 2.

(Compiti e obiettivi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 le *pro loco*, autonomamente o in collaborazione con enti ed associazioni pubblici e privati:

a) promuovono la cultura dell'informazione e dell'accoglienza dei turisti, organizzano iniziative utili allo sviluppo delle attrazioni dei luoghi, mirate all'incremento del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;

b) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle località ove operano;

c) sviluppano attività di carattere sociale e di volontariato;

d) partecipano alla programmazione e gestione delle politiche che interessano gli ambiti di attività sopra definiti a livello nazionale, regionale e provinciale.

Art. 3.

*(Unione nazionale pro loco d'Italia:
compiti ed obiettivi)*

1. Lo Stato riconosce l'Unione nazionale *pro loco* d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello centrale nazionale e periferiche regionali e provinciali, sia come organismo di rappresentanza, di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di assistenza tecnico-amministrativa delle *pro loco* sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione ed alla valorizzazione sociale, culturale e turistica dell'Italia.

2. L'UNPLI non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici.

3. Lo statuto dell'UNPLI deve consentire l'iscrizione a tutte le *pro loco* in regola con la presente legge, prevedere le finalità di

cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e pubblicità della gestione e stabilire che in caso di scioglimento dell'UNPLI i beni siano devoluti allo Stato.

4. L'UNPLI rappresenta le *pro loco* nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici o privati, tutela i diritti e gli interessi delle *pro loco* e ne cura l'osservanza dei doveri, controllando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione delle *pro loco* nel registro nazionale previsto dall'articolo 4.

Art. 4.

(Registro nazionale delle pro loco)

1. Per favorire il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il registro nazionale delle *pro loco*.

2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale dell'UNPLI, che è trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

3. L'iscrizione al registro nazionale costituisce condizione necessaria per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge e per l'ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura.

Art. 5.

(Trattamento giuridico e fiscale delle pro loco e dell'UNPLI)

1. All'UNPLI, anche in tutte le sue articolazioni periferiche, e alle *pro loco* iscritte nel registro di cui all'articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni:

a) la disciplina generale e fiscale nonché le agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b) la non imponibilità ai fini del reddito e delle imposte indirette, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per i beni e le attività culturali in 75.000 euro:

1) dei proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

2) dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la mancata concorrenza alla formazione del reddito, analogamente a quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 10.000 dei compensi erogati singolarmente a propri soci o collaboratori per attività connesse agli scopi istituzionali. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Sulla eventuale quota delle indennità, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi, eccedente l'importo di 10.000 euro annui (importo comunque non assoggettato ad imposizione), i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d'imposta per la parte imponibile dei redditi in questione (calcolata al netto dei primi 10.000 euro esclusi dalla formazione del reddito) non superiore a 40.000 euro,

mentre è a titolo di acconto per la parte di redditi eccedente tale importo;

d) l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività nonché dall'imposta sulle successioni e donazioni per ogni trasferimento a loro beneficio;

e) l'esenzione dall'imposta degli intrattenimenti per le attività svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; l'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

2. Gli obblighi in materia di scritture contabili da adottare, in caso di mancata opzione per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e dell'inventario, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e sia adeguatamente rappresentata in un apposito documento finale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione.

Art. 6.

(Commissione permanente)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione permanente, presieduta dal rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti e da rappresentanti dell'UNPLI, allo scopo di esaminare e risolvere tutte le anomalie che si dovessero riscontrare in sede di applicazione della presente legge.

Art. 7.

(Finanziamento dell'UNPLI)

1. Lo Stato concede annualmente un contributo finanziario all'UNPLI.

2. Il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, sia per la tenuta del registro nazionale, sia per l'attività istituzionale svolta dall'UNPLI secondo un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle *pro loco*, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e provinciali e i programmi dell'Unione europea.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, unicamente per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UNPLI e le *pro loco* ad essa associate usufruiranno del trattamento giuridico e fiscale di cui all'articolo 5.

